




## Parco Nazionale della Majella


# PIANO PER IL PARCO

## NORME DI ATTUAZIONE


**IL COORDINATORE GIURIDICO**  
AVV. GIACOMO NICOLUCCI



**IL COORDINATORE DEL PIANO**  
ARCH. OREMO DI NINO



**IL VICEPRESIDENTE DEL PARCO**  
GEOM. CLAUDIO D'EMILIO



## IL PIANO PER IL PARCO

### Indice

<b>1. Obiettivi e finalità</b>	<b>pag. 5</b>
<b>2. Gli “elementi” del Piano per il parco</b>	<b>pag. 7</b>
<b>3. Zonazione del territorio e disciplina di tutela</b>	<b>pag. 8</b>
<b>4. Zone A - Riserve integrali</b>	<b>pag. 9</b>
<b>5. Zone B – Riserve generali orientate</b>	<b>pag. 14</b>
<b>6. Zone C – Aree di protezione</b>	<b>pag. 16</b>
<b>7. Zone D – Aree di promozione economica e sociale</b>	<b>pag. 18</b>
<b>8. Riserve speciali</b>	<b>pag. 20</b>
<b>9. Aree Natura 2000</b>	<b>pag. 21</b>
<b>10. Viabilità, accessibilità e infrastrutture</b>	<b>pag. 22</b>
<b>11. Tutela e gestione della fauna e della flora</b>	<b>pag. 23</b>
<b>12. Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali</b>	<b>pag. 26</b>
<b>13. Tutela del suolo e degli aspetti geologici e geomorfologici</b>	<b>pag. 28</b>
<b>14. Tutela e gestione delle risorse idriche e degli habitat acquatici</b>	<b>pag. 29</b>
<b>15. Disciplina delle attività estrattive e minerarie</b>	<b>pag. 32</b>
<b>16. Detrattori ambientali e del paesaggio</b>	<b>pag. 33</b>
<b>17. Inquinamento luminoso</b>	<b>pag. 34</b>
<b>18. Discariche e sistema integrato di gestione dei rifiuti</b>	<b>pag. 35</b>
<b>19. Bacini sciistici</b>	<b>pag. 36</b>
<b>20. Programmi attuativi</b>	<b>pag. 37</b>
<b>21. Misure di compensazione, indennizzi, acquisizioni</b>	<b>pag. 39</b>
<b>22. Danni provocati dalla fauna selvatica del Parco</b>	<b>pag. 40</b>
<b>23. Sorveglianza</b>	<b>pag. 41</b>
<b>24. Attività di ricerca e di cooperazione internazionale</b>	<b>pag. 42</b>
<b>25. Bivacchi e rifugi</b>	<b>pag. 43</b>
<b>26. Altre attività</b>	<b>pag. 44</b>
<b>27. Screening periodico e revisione del Piano per il parco</b>	<b>pag. 45</b>



## **1. Obiettivi e finalità**

1.1 Il Piano per il Parco persegue la finalità prioritaria della protezione dell'intera biodiversità naturale con la sua struttura ecologica di base ed i relativi processi ambientali. Tale istanza di massima conservazione è accompagnata dalla valorizzazione e dalla promozione dell'educazione ambientale e della ricreazione nel contesto socio-culturale specifico dell'area protetta.

Attraverso il Piano per il Parco sono stabiliti gli obiettivi di tutela naturale, culturale e paesaggistica.

Il Piano per il Parco pone le basi per la redazione del Regolamento.

In forza di un'analisi del profilo naturale, paesaggistico e culturale del territorio del parco, nonché socio-economico e demografico della popolazione, il Piano reca un'elaborazione grafica che mostra le diverse aree e la loro vocazione; inoltre, in funzione delle caratteristiche territoriali, economiche, ambientali, sociali o culturali del Parco, stabilisce gli obiettivi, le linee e le misure di tutela, gestione e conservazione.

1.2 Il Piano per il parco è proteso prioritariamente a:

a. gestire l'area protetta al fine di perpetuare, nello stato il più possibile naturale, esempi rappresentativi di regioni geomorfologiche, di comunità biotiche, di risorse genetiche e di inalterati processi naturali;

b. mantenere vitali e funzionali ecologicamente le popolazioni e l'insieme delle specie autoctone alle densità sufficienti per conservare l'integrità e la resilienza nel lungo periodo;

c. contribuire, in particolare, alla conservazione delle specie dalla vasta distribuzione areale, dei processi ecologici locali e delle rotte di migrazione;

d. gestire l'uso della fruizione, ricreativa, educativa, culturale, spirituale, in maniera da evitare significative compromissioni, ecologiche e biologiche, delle risorse naturali;

e. tenere in considerazione le necessità delle comunità locali, ivi compresi gli usi sostenibili delle risorse, nella misura in cui questi non possano influire negativamente sul

primario obiettivo di gestione.

f. contribuire allo sviluppo delle economie locali attraverso l'implementazione del turismo sostenibile.

1.3 Il Piano per il parco valorizza, altresì, gli usi che contribuiscono alla protezione dei paesaggi, degli habitat naturali, della flora, della fauna e del patrimonio culturale e a prevenire gli impatti negativi sul territorio protetto, stabilendo per ogni area la specifica vocazione.

In particolare, attraverso il Piano per il parco sono:

- a. identificati i principali elementi costitutivi del parco;
- b. individuate le aree naturali significative che possono divenire "riserve integrali";
- c. individuate le attività compatibili con gli obiettivi di tutela del patrimonio naturalistico, promuovendo le migliori pratiche eco-sostenibili;
- d. definite e valorizzate le migliori pratiche ambientali utili al mantenimento della biodiversità, in particolare nel settore agricolo, pastorale e forestale;
- e. considerati la cultura, i modi di vita tradizionali, le attività e le esigenze della comunità delle persone che vivono nel territorio del parco e che tradizionalmente derivano il loro sostentamento dagli habitat naturali;

1.4 Il Piano per il parco, in ogni caso, deve intendersi conformato:

- a. ai principi e alle finalità dell'ordinamento statale in materia di aree protette;
- b. alla normativa, nazionale e dell'Unione europea, in materia di aree Natura 2000;
- c. agli accordi e alle convenzioni internazionali direttamente o indirettamente preposte alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi naturali;
- d. agli indirizzi e linee guida dell'IUCN.

## **2. Gli “elementi” del Piano per il parco**

Compongono il presente Piano per il parco la:

1. Carta della zonazione, elaborata in scala 1:2.000 su base catastale per le zone D e 1:25.000 per le altre zone , restituite entrambe cartograficamente in scala 1:50.000
2. Carta degli usi civici, elaborata in scala 1:2000 su base catastale, e cartograficamente restituita in scala 1:50.000
3. Carta accessibilità veicolare e pedonale 1:50.000
4. Carta sistemi di fruizione, scala 1:25.000

Il Piano è altresì integrato da:

5. Piano di gestione delle Aree Natura 2000 in scala 1:25.000 con relativi elementi grafici e cartografici.

### **3. Zonazione del territorio e disciplina di tutela**

3.1 Il territorio del Parco, sulla base della vocazionalità ambientale, è distinto in unità territoriali omogenee caratterizzate da diverso grado di protezione.

3.2 Sono individuate nella Carta della Zonazione le seguenti zone e sottozone:

- Zone A – Riserve integrali;
- Zone B - Riserve generali orientate;
- Zone C - Aree di protezione;
- - Zone D - Aree di promozione economica e sociale;
  - Sottozona D1 – Insediamenti turistici extraurbani esistenti
  - Sottozona D2 – Zone A, B, C, D dei piani urbanistici comunali
  - Sottozona D3 – Altre zone dei piani urbanistici comunali, quali: zone di interesse generale, destinate alla valorizzazione dei beni culturali, dello sport e delle attività ricreative; parchi e zone di salvaguardia, per aree che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività; zone cimiteriali e relative fasce di rispetto.

3.3 All'interno delle Zone A sono individuate Aree di riserva speciale (art.8), per ambiti caratterizzati da particolari valori ambientali o da rilevante interesse scientifico.

3.4 Nelle zone a grado di protezione inferiore sono comunque consentite le opere e le attività ammesse nelle zone a regime di maggiore tutela.

#### **4. Zone A - Riserve integrali**

4.1 Le zone A di riserva integrale comprendono le aree con elevato valore naturalistico e/o comunque le aree di maggiore naturalità del Parco che presentano la più bassa presenza di infrastrutture e di attività antropiche e che sono caratterizzate generalmente da ambienti naturali che si sono evoluti in assenza di perturbazioni significative.

4.2 Nelle riserve integrali l'ambiente naturale è conservato (o ripristinato) prioritariamente nel suo stato di elevato valore naturalistico, garantendo la sopravvivenza di specie ed habitat nel rispetto della libera evoluzione dei processi naturali.

4.3 Le attività e gli interventi umani consentiti nelle riserve integrali sono rivolti alla conservazione dell'ambiente ed a soddisfare le esigenze della ricerca scientifica, nonché a permettere la fruizione turistico-naturalistica a scopo educativo e ricreativo, a condizione che non alterino o compromettano l'ecosistema.

4.4 Ai soli fini della conservazione, del ripristino e del mantenimento degli habitat naturali, in armonia con le prescrizioni di cui al d.m. 17 ottobre 2007, recante i *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*, nelle zone di riserva integrale, qualora contemplati dalle misure di conservazione e dai piani di gestione previsti per le aree Natura 2000, possono essere ammessi i seguenti interventi:

##### 4.4.1 In generale:

a) pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore;

c) lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione ed interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

d) rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi.



#### 4.4.2 Nelle aree caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti:

- mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
- attività tradizionale di coltivazione dei prati di media montagna;
- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.

#### 4.4.3 Nelle aree caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali:

- attività finalizzate alla conservazione del sottobosco;
- attività selvicolturali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- attività di conservazione delle chiarie all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- manutenzione dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
- gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- opere di conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- attività per il mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

#### 4.4.4 Nelle aree caratterizzate dalla presenza di ambienti prativi e di pascolo:

- attività di conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema tra cui alberi isolati, filari, siepi, pozze di abbeverata, piccoli stagni;
- manutenzione dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;

- opere per il mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;

- controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;

#### 4.4.5 Nelle aree caratterizzate dalla presenza di zone umide:

- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione spontanea di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;

- creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;

- attività di mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;

- attività di mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;

- interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza,

- trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;

- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;

4.4.6 Nelle aree caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali:

- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea spontanea di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali;

4.5 Sono ammesse opere di sistemazione idraulico-forestale, di prevenzione valanghe, finalizzate al contenimento dei rischi per l'uomo e per il territorio antropizzato, da realizzare con criteri volti al massimo contenimento dell'impatto ambientale.

4.6 Sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle captazioni idropotabili nei limiti del ripristino della funzionalità tecnologica e a condizione che sia garantito il deflusso minimo vitale dei corpi idrici e siano impiegati, nei manufatti, tecniche costruttive, finiture e materiali conformi alle tradizioni storiche locali.

4.7 Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodotti, nonché le opere per l'interramento e/o la demolizione di linee telematiche e di quelle elettriche e telefoniche aeree e di altri impianti dismessi.

4.8 Sono ammessi gli interventi strettamente necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'adeguamento igienico-sanitario delle strutture esistenti alla data di adozione del Piano. Ai fini della creazione o dell'ammodernamento di impianti igienici, o per il trattamento dei reflui, o per il rispetto delle normative sulla sicurezza, o per l'impiego di

tecnologie per il risparmio energetico o per l'esercizio di impianti autonomi ad energie alternative, sono consentiti modesti aumenti di volume su edifici esistenti, nei limiti della funzionalità tecnologica e per la sola messa a dimora degli impianti. In ogni caso gli interventi sono ammessi a condizione che siano impiegate tecniche costruttive, finiture e materiali conformi alle tradizioni storiche locali.

4.9 Sono ammessi tutti gli interventi di realizzazione, edificazione, recupero, manutenzione o ripristino di strade, sentieri, strutture, effettuati direttamente dal Parco in quanto funzionali agli scopi perseguiti e coerenti con le prescrizioni e gli obiettivi di cui al presente Piano.

4.10 Nelle zone di riserva integrale sono ammesse attività di educazione ambientale, di escursionismo ricreativo e naturalistico. Le altre attività, previste dall'art. 10.3, in quanto compatibili, sono consentite unicamente nelle aree o entro gli itinerari individuati nella Carta dei sistemi di fruizione del Parco e secondo le modalità appositamente stabilite.

4.11 L'accessibilità è consentita secondo quanto stabilito in conformità all'art. 10.

## **5. Zone B – Riserve generali orientate**

5.1 Le zone di riserve generali orientate sono individuate prevalentemente in aree caratterizzate da pascoli ed ambiti forestali in cui sono presenti elevati valori di naturalità, e al cui interno sono esercitate limitate attività agro-silvo-pastorali tradizionali, con modesti insediamenti umani, caratterizzati da utilizzi prevalentemente stagionali.

5.2 Nelle zone di riserva generale orientata l'ambiente è conservato nelle sue condizioni di naturalità, di biodiversità e di paesaggio così come definitosi nel tempo anche per lo svolgimento di attività antropiche tradizionali. Sono a tal fine tutelate ed incoraggiate le tradizionali utilizzazioni economiche collegate a sistemi agro-silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco, che esercitano livelli moderati e controllati di prelievo e che garantiscono il permanere delle biocenosi esistenti e di elevati livelli di naturalità.

5.3 Sono di regola assentiti:

a. le utilizzazioni e gli interventi forestali tradizionali previsti dai vigenti piani di settore approvati d'intesa con il Parco, con esclusione di tutte le opere di natura edilizia per le quali è richiesto apposito permesso.

b. le attività produttive agricole e pastorali da esercitarsi compatibilmente con i limiti di carico e con le norme di profilassi sanitaria e comunque secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento del Parco;

c. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed edifici del patrimonio edilizio esistente secondo quanto stabilito dal Regolamento;

d. la valorizzazione del patrimonio edilizio montano attraverso interventi di restauro e di risanamento conservativo e opere di adeguamento igienico-sanitario e di adeguamento strutturale del patrimonio edilizio esistente, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-silvo-pastorali, alle attività agrituristiche ad esse connesse o alla ricettività escursionistica, nel rispetto delle prescrizioni tipologiche e costruttive stabilite dal Regolamento: sono inoltre ammessi gli interventi per adeguare il patrimonio edilizio alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

e. la delimitazione dei pascoli con tecniche e materiali tradizionali o, solo se a carattere

stagionale, con recinzioni differenti e comunque amovibili;

f. in linea con la carta dei sistemi di fruizione del Parco, l'accessibilità veicolare funzionale alle esigenze di soccorso e sorveglianza ed alle utilizzazioni ed alle attività produttive e tradizionali, nonché quella necessaria ai servizi logistici dei rifugi ed alle esigenze abitative, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

g. gli interventi di potenziamento di realizzazione di strutture e di infrastrutture funzionali alle attività ammesse.

## **6. Zone C – Aree di protezione**

6.1 Le zone C, aree di protezione, comprendono i paesaggi antropici caratterizzati da un esercizio sistematico ancorché moderato di utilizzazioni agro-silvo-pastorali, secondo metodi tradizionali e di agricoltura biologica, e dalla presenza di forme sostenibili di ospitalità e fruizione in ambiente rurale. Sono compresi in questa zona i fabbricati rurali e quelli per l'esercizio delle attività agro-pastorali tradizionali.

6.2 Nelle aree di protezione i paesaggi antropici tradizionali sono conservati attraverso il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali sostenibili, adeguate allo sviluppo tecnologico e compatibili con le finalità del Parco per caratteri insediativi e modalità di produzione, nonché della fruizione turistica sviluppatasi secondo principi di sostenibilità.

6.3. In tali zone sono applicati i sistemi tecnici ed economici più idonei al recupero funzionale dei prati e dei prati-pascolo, anche con la finalità di conservare la memoria storica e gli elementi di varietà paesistica, di qualità percettiva e di biodiversità.

6.4 Nelle aree di protezione è ammesso, promosso e incentivato l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali secondo gli usi tradizionali e con tecniche colturali, anche innovative, purché improntate ad un uso sostenibile delle risorse in base a quanto definito dal Regolamento.

6.5 Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sugli edifici esistenti. Gli interventi consentiti per ciascun edificio devono essere coerenti con gli obiettivi delle aree di protezione e devono garantire un corretto inserimento nel contesto insediativo e paesaggistico del Parco, nonché il rispetto dei caratteri architettonici tradizionali degli edifici.

6.6. Nei casi in cui le condizioni territoriali specifiche, la necessità di riqualificare complessivamente lo stato dei luoghi e di migliorare l'inserimento ambientale e paesistico di un edificio o nucleo di edifici impongano un'attività di gestione complessiva degli interventi, potrà essere predisposto un programma attuativo di iniziativa pubblica o privata, d'intesa con l'Ente Parco, che illustri le motivazioni e le finalità degli interventi richiesti e garantisca unicamente la riqualificazione complessiva dell'ambito interessato, illustrando i benefici per l'ambiente, il paesaggio e la fruizione del Parco e dimostrando la coerenza con gli obiettivi

di tutela della zona previsti dal Piano per il Parco.

6.7 La costruzione di fienili, ricoveri per il bestiame, stalle, abbeveratoi ed altre strutture analoghe, nonché di impianti tecnologici e di manufatti destinati alla produzione artigianale tradizionale di qualità, alla razionalizzazione ed al miglioramento dell'efficienza di altre attività tradizionali, è ammessa per il miglioramento dell'efficienza delle relative attività nei limiti stabiliti dal Regolamento.

6.9 Al fine di garantire la fruizione turistica diffusa, sono consentiti la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture leggere per l'attività ricreativa e sportiva all'aria aperta secondo le modalità e le tipologie stabilite dal Regolamento.

6.10 Nelle aree di protezione sono ammesse, previo nulla osta del Parco, l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni sportive ed altre attività ludico ricreative collettive a basso impatto ambientale.



## **7. Zone D – Aree di promozione economica e sociale**

7.1 Le zone di promozione economica e sociale individuano le aree degli insediamenti abitativi e di promozione e sviluppo delle attività socio-economiche delle comunità locali.

7.2 Tali aree ricomprendono le seguenti sottozone:

Sottozona D1 – Insediamenti turistici extraurbani esistenti

Sottozona D2 – Zone A, B, C, D dei piani urbanistici comunali

Sottozona D3 – Altre zone dei piani urbanistici comunali, quali: zone di interesse generale, destinate alla valorizzazione dei beni culturali, dello sport e delle attività ricreative; parchi e zone di salvaguardia, per aree che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività; zone cimiteriali e relative fasce di rispetto

7.3 Nelle zone di promozione economica e sociale le azioni d'intervento sono finalizzate alle esigenze di mantenimento di adeguate condizioni di vita, al miglioramento culturale, sociale ed economico delle popolazioni residenti attuali e future e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile coerente con le esigenze di accoglienza e supporto logistico delle attività di fruizione, informazione, formazione ed educazione ambientale.

7.4 Nelle zone D le attività presenti e gli interventi sui sistemi infrastrutturali devono garantire il mantenimento della qualità del paesaggio e della funzionalità ecologica dei tenitori interessati, anche assumendo opportune misure compensative di cui all'art. 21.

7.5 Nelle zone D1, D2 e D3 la regolazione e disciplina degli interventi è affidata agli strumenti urbanistici (pianificatori e regolamentari) adottati d'intesa con il Parco in maniera da formare parte integrante, rispettivamente, del Piano e del Regolamento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dal testo unico dell'edilizia, già previsti dagli strumenti urbanistici fatti oggetto d'intesa, dunque ascritti

nel Piano e Regolamento del parco, vengono assentiti direttamente dagli enti locali competenti; l'istanza di assenso dovrà essere inoltrata per conoscenza all'Ente Parco. Tutte le restanti tipologie di interventi edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici comunali vanno preventivamente sottoposte al rilascio del Nulla Osta dell'Ente Parco.

Trimestralmente gli enti locali competenti trasmettono al Parco un elenco di interventi assentiti, unitamente ad una relazione di sintesi.

Qualsiasi modifica o variazione degli strumenti urbanistici deve essere oggetto di nuova intesa con l'Ente Parco.

7.6 Nelle zone D il Parco promuove la certificazione ambientale degli ambiti e dei complessi di attività in essi presenti, al fine di garantire la migliore compatibilità tra gli usi e i prelievi esercitati e la sensibilità dei luoghi attraverso lo sviluppo di Sistemi di Gestione Ambientale.

7.7. Nelle zone D le attività presenti e gli interventi sui sistemi infrastrutturali devono garantire mantenimento della qualità del paesaggio e della funzionalità ecologica dei territori interessati, anche assumendo opportune misure compensative.

7.8 Nelle zone D1 il parco individua, in collaborazione con gli enti territoriali e con i soggetti economici interessati, per le infrastrutture che possono produrre un significativo impatto ambientale, gli interventi opportuni, le misure di mitigazione e le modalità di gestione necessari per renderle compatibili con le finalità del Parco e con il suo ambiente.

7.9 Il Parco incentiva e sostiene, nelle zone D2, l'individuazione e la realizzazione di aree e corridoi di transizione tra gli insediamenti ed il territorio rurale circostante, nonché la sistemazione con spazi verdi, eventuali specchi d'acqua ed attrezzature per la fruizione.

## **8. Riserve speciali**

8.1 Le riserve speciali, individuate negli allegati cartografici, all'interno delle zone A, sono finalizzate alle esigenze di tutela e monitoraggio di aree del Parco caratterizzate da particolari condizioni di qualità ambientale o da rilevante interesse scientifico, nonché da particolari ambiti o da singoli elementi aventi caratteristiche di monumenti naturali.

8.2 Per la gestione delle riserve speciali possono essere stipulate apposite convenzioni con enti pubblici o privati.

8.3 Nelle aree costituite riserve speciali si applica comunque la disciplina di tutela prevista per le riserve integrali. Specifiche modalità di accesso o fruizione possono essere disposte con apposito regolamento.

## **9. Aree Natura 2000**

9.1 Per le aree Natura 2000 ricomprese nel territorio del Parco, sono adottate le misure di conservazione per habitat e specie in conformità alle prescrizioni normative vigenti.

9.2 Le misure di conservazione, le prescrizioni, le caratterizzazioni degli habitat, i piani di gestione, le checklist necessarie, tutti, unitamente agli allegati grafici e cartografici, integrano il Piano per il parco in ogni sua componente.

9.3 Eventuali aggiornamenti o modifiche delle misure di conservazione adottate non costituiscono variante al Piano per il parco.

## **10. Viabilità, accessibilità, fruizione e infrastrutture**

10.1 I sistemi di viabilità e di accesso sono individuati dalla Carta dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale. Le modalità di accesso e di fruizione della rete di collegamento veicolare e pedonale del Parco sono stabilite con il Regolamento.

Le aree ed i percorsi di fruizione, per le diverse discipline, sono individuati nella Carta dei sistemi della fruizione, in esito ad una valutazione ed una pianificazione tecnico-scientifica al solo fine di garantire la gestione e la tutela dei valori ambientali e naturali del Parco e di prevenire o mitigare eventuali impatti derivanti dalla fruizione stessa.

10.2 Il Parco promuove interventi di sistemazione paesistica con il concorso degli enti gestori e degli enti locali interessati per il migliore inserimento della viabilità nell'ambiente del Parco, tenuto conto delle caratteristiche delle zone attraversate e delle esigenze di continuità delle reti ecologiche.

10.3 Nella Carta dei sistemi della fruizione del Parco, sono individuati i sentieri in cui sono consentite le attività escursionistiche, i percorsi cicloturistici, ippoturistici, e le aree in cui sono consentite le attività di sci da fondo-escursionismo, di arrampicata sportiva, scialpinismo, speleologiche, di torrentismo, di volo a vela senza motore. Il Regolamento del Parco ne stabilisce le modalità, ed i periodi di accesso e fruizione.

10.4 Fermo quanto previsto nella Carta dei sistemi della fruizione del Parco, sono consentiti:

- il transito, ai sensi del Codice della Strada, di velocipedi, motocicli, motoveicoli e autoveicoli sulla viabilità statale, provinciale e comunale; il transito dei velocipedi è consentito anche lungo le strade silvo-pastorali solo nelle zone C e D;

- la pratica dello sci da fondo e da fondo escursionismo, l'escursionismo a cavallo nelle zone C e D e, per quanto concerne le zone A e B esclusivamente nelle aree o lungo gli itinerari indicati nella Carta;

- il transito di animali da soma con conducente lungo i sentieri del Parco;

- - lo svolgimento di eventuali raduni o gare di velocipedi, motocicli, motoveicoli e autoveicoli è sempre sottoposto a preventivo nulla osta del Parco.

10.5 La pratica dello scialpinismo è consentita soltanto nelle aree indicate dalla Carta dei sistemi di fruizione del Parco.

10.6 E' ammessa la manutenzione ordinaria delle strade, dei sentieri e dei percorsi attrezzati ricompresi nella Carta dei sistemi di fruizione del Parco mediante comunicazione all'Ente Parco. Per tutti gli altri casi gli interventi sono oggetto di preventivo nulla Osta dell'Ente Parco.

10.7 Sulla base di particolari esigenze di conservazione e gestione naturalistica e ambientale, ovvero per rilevate opportunità di natura tecnica e di valorizzazione naturale, culturale e paesaggistica, la Carta dei sistemi della fruizione, può essere integrata o modificata mediante programmi attuativi, ovvero strumenti pattizi che non comportino variante al presente Piano.

## **11. Tutela e gestione della fauna e della flora**

La tutela o ricostituzione del naturale livello di biodiversità e delle sue componenti è assicurata mediante la conservazione od il ripristino delle zoonocenosi, delle vegetazioni e delle specie floristiche, garantendo una naturale evoluzione dei processi naturali.

### *11.1 Tutela e gestione della fauna*

11.1.2 Sono consentiti interventi gestionali diretti di incremento (immissioni) delle specie faunistiche autoctone, al fine di ripristinare e/o garantire, ove ritenuto necessario, un maggiore equilibrio e completezza degli ecosistemi del Parco. Le immissioni potranno riguardare specie non più presenti nel Parco (reintroduzioni o immissioni benigne di fauna non alloctona) o specie caratterizzate da un cattivo stato di conservazione (ripopolamenti). Ciascun progetto di immissione dovrà essere preceduto da uno studio di fattibilità e progettazione sottoposto al parere vincolante dell'Ispra.

11.1.3 Con la finalità di individuare, proporre e attivare idonee misure per la conservazione e gestione della fauna, delle zoonocenosi e degli habitat prioritari alla loro conservazione, il Parco provvede a:

- a) aggiornare le checklist delle specie presenti nel Parco e il loro stato di conservazione;
- b) proporre protocolli standardizzati per i monitoraggi e i censimenti faunistici;
- c) verificare le capacità faunistiche del territorio;
- d) individuare i protocolli e le azioni per la gestione delle specie prioritarie;
- e) regolare le attività di ricerca scientifica;
- f) definire le necessità di eventuali immissioni o controlli numerici delle popolazioni;
- g) definire gli eventuali programmi di catture di individui da destinare a rilasci in altre zone esterne al Parco;
- h) intraprendere azioni per la gestione dei paesaggi culturali, al fine di: conservare e aumentare la diversità ambientale, ampliare le disponibilità trofiche per la fauna, favorire e diversificare l'insediamento di specie invertebrate, aumentare la disponibilità di ambienti per la nidificazione ed il rifugio per la fauna selvatica.

11.1.4 Sono consentiti interventi gestionali diretti di riduzione numerica (prelievi) delle popolazioni di specie faunistiche, mediante catture od abbattimenti selettivi finalizzati alla conservazione delle specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l'ambiente e l'ecosistema e con le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, nell'obiettivo di più ampia tutela della biodiversità. Le relative attività sono condotte per mezzo del personale del Parco o mediante l'impiego di operatori qualificati ed espressamente autorizzati. I relativi piani di prelievo devono essere sottoposti al parere vincolante dell'Ispra. Nel caso di specie considerate alloctone devono essere attuati interventi di eradicazione dei nuclei presenti.

11.1.5 Il Regolamento stabilisce le condizioni di esercizio della pesca sportiva sulla base di monitoraggi che determinino per i corsi d'acqua e per i bacini interessati dall'attività di pesca e compresi nel Parco lo stato delle ittocenosi e le quote eventualmente asportabili. Eventuali ripopolamenti ittici sono da considerarsi immissioni di fauna selvatica ai sensi del precedente art. 11.1.2 e dovranno essere effettuati, soltanto con specie e ceppi autoctoni, previo nulla-osta e sotto la responsabilità e sorveglianza del Parco.

11.1.6 La fauna selvatica rinvenuta morta è di spettanza del parco. Gli eventuali rinventori di fauna selvatica morta dovranno segnalare i ritrovamenti alle agli organi di controllo e sorveglianza o al personale tecnico del parco. Su richiesta, il cranio e il trofeo degli ungulati

di specie diverse dal camoscio appenninico, potranno essere consegnati in detenzione, dopo l'effettuazione dei necessari rilevamenti biometrici, al rinvenitore.

11.1.7 Per le zone esterne - ancorché non individuate come aree contigue - ed in particolare per la tutela di aree a maggiore sensibilità faunistica, sono promossi, con gli enti preposti alla gestione faunistico-venatoria, accordi, intese e regolamentazioni anche pattizie, strumentali alle esigenze di protezione della fauna selvatica del Parco, potendosi per ciò richiedere l'adozione persino straordinaria di provvedimenti o di particolari misure di gestione faunistico-venatoria. In ogni caso il Parco partecipa, con propri rappresentanti appositamente delegati, presso istituzioni, consulte, conferenze di servizi, tavoli tecnici e quant'altro, al fine di esprimere il proprio voto e la propria opinione in merito ad interventi gestionali direttamente od indirettamente incidenti sulla gestione e sulla pianificazione faunistico-venatoria.

11.1.8 Il Piano per il parco integra ad ogni effetto, anche pertinenziale e/o di rispetto e di cointeressenza, ogni strumento di pianificazione in materia faunistico-venatoria da qualsiasi ente - anche avente personalità giuridica di diritto privato - adottato. Per l'effetto, il Parco ha diritto alla partecipazione necessaria, con espressione di voto e parere vincolante, nella relativa formazione procedimentale.

## *11.2 Tutela della flora e della componente vegetazionale*

11.2.1 La conservazione delle specie vegetali presenti è finalizzata prioritariamente al mantenimento della biodiversità, in armonia con gli ambienti che consentano l'alimentazione ed il rifugio della fauna. Per ciò sono adottati interventi di ripristino dello stato di elevata naturalità o sono assecondate le libere tendenze evolutive dei processi naturali.

11.2.2 Con la finalità di individuare, proporre e attivare idonee misure per la conservazione e gestione della flora e della vegetazione, e quindi degli habitat e delle specie prioritari alla loro conservazione, il Parco provvede a:

- a) aggiornare le checklist delle specie presenti nel Parco e il loro stato di conservazione;
- b) proporre protocolli standardizzati per i monitoraggi e i censimenti floristici e vegetazionali;



c) incrementare ed assicurare gli standard di gestione nella conservazione del germoplasma delle specie vegetali selvatiche e delle cultivar agronomiche rare presso la Majella Seed Bank;

d) individuare i protocolli e le azioni per la gestione delle specie prioritarie;

e) regolare le attività di ricerca scientifica;

f) definire le necessità di eventuali azioni di restocking e/o di creazione di nuove stazioni per le specie rare e meritevoli di conservazione;

11.2.3. E' favorita la più appropriata conduzione tecnica delle risorse silvo-pastorali nei sistemi in cui ancora si eserciti la tradizionale gestione dei boschi e dei pascoli, in accordo con i principi di conservazione degli habitat della Direttiva 43/92/CEE.

11.2.4 Sono poste in essere attività volte a rimuovere progressivamente le specie vegetali estranee al paesaggio appenninico. A tal proposito sono condotti appositi monitoraggi al fine di verificare la diffusione di specie vegetali alloctone.

11.2.5 Il regolamento disciplina la raccolta di specie vegetali, nonché di funghi e tartufi, valorizzandone gli usi tradizionali.

## **12. Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali**

12.1 Il Regolamento disciplina le attività di gestione ed utilizzo agro-silvo-pastorali compatibili con gli obiettivi di conservazione stabiliti per ogni singola zona vocazionale.

12.2 Il Parco partecipa alla redazione dei piani di utilizzazione boschiva e degli altri strumenti di gestione del patrimonio forestale previsti dalle normative vigenti. I piani di utilizzazione dei boschi sono finalizzati al riequilibrio ecologico e alla conservazione del patrimonio forestale. Sono promosse le integrazioni degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.

12.3 Per la miglior gestione delle componenti agro-silvo-pastorali possono essere attuati programmi attraverso i quali saranno proposte ed attivate le misure più idonee a dare sostegno alle attività, nel settore primario, da cui dipendono molti dei valori naturalistici e degli assetti paesaggistici dell'area protetta, fra le quali: l'agricoltura biologica, la conservazione ed il miglioramento degli insediamenti ed infrastrutture pastorali, le attività tradizionali di forestazione, l'apicoltura tradizionale. I programmi, articolati in due parti separate, rispettivamente per la componente zootecnico-colturale e per quella forestale, dovranno contenere:

- la definizione degli ideali obiettivi colturali a medio e a lungo periodo per tutti i tipi forestali del Parco;

- l'individuazione delle possibili azioni idonee a raggiungere la massima diversità compositiva, compatibilmente con le condizioni ambientali, con i relativi assetti biocenotici d'equilibrio e con le esigenze economiche della proprietà;

- l'ottimizzazione delle funzioni di tutela idrogeologica dei sistemi forestali;

- la massimizzazione della "vocazione" paesaggistica del bosco, limitatamente alle fasce di fruizione turistica intorno alla rete dei sentieri nelle zone di sviluppo economico e sociale e in quelle di protezione;

- la manutenzione, il ripristino e il recupero funzionale del sistema di infrastrutture a servizio delle storiche attività silvo-pastorali;

- l'ottimale disegno del sistema di prevenzione e di controllo degli incendi, tenendo conto della viabilità di servizio, dei siti di avvistamento e delle localizzazioni migliori per i punti di approvvigionamento idrico;

- l'organizzazione ideale di un sistema di stazzi, in cui si rendano minimi, o ininfluenti sugli assetti naturalistici del Parco, gli effetti della monticazione e quelli della trasformazione del latte;

- le più efficaci tecniche di gestione dei prati e dei pascoli, al fine di ottimizzarne le rese produttive, in termini qualitativi e quantitativi, e al fine di perseguire gli obiettivi naturalistici e paesaggistici e di tutela dell'area protetta;

- l'ideale rapporto tra animali domestici e selvatici, in termini di competizione e di sinergia nell'utilizzazione dello spazio e delle risorse alimentari del Parco, ovvero le tecniche di pascolamento di bovini, ovini ed equini che meglio si integrano con la presenza delle specie selvatiche e che creano minore impatto ambientale;

- il controllo dei processi di evoluzione biocenotica, in relazione sia all'abbandono colturale, sia al ripristino di alcune forme di gestione attiva del territorio;

- le opportunità offerte alla fruizione turistica degli spazi e delle strutture pastorali, al fine di rendere compatibili i flussi turistici con le potenzialità di mitigazione degli impatti;

- gli obiettivi ed i mezzi di promozione e le misure di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, nonché la loro divulgazione presso e nelle infrastrutture del Parco.

12.4 Per motivi di studio o per il controllo e la tutela di processi di spontanea e naturale evoluzione dei sistemi ecologici e naturali, potranno essere individuate aree costituite da ecosistemi o parti di ecosistema da lasciare alla naturale evoluzione. In particolare, potranno essere individuati quei territori idonei a rappresentare la naturale diversità di assetti forestali entro il perimetro del Parco. Tali aree sono sottoposte al medesimo regime di tutela stabilito per le zone di riserva integrale.

### **13. Tutela del suolo e degli aspetti geologici e geomorfologici**

13.1 Fatti salvi gli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla protezione civile ed alla sicurezza delle popolazioni, nelle zone C e D è sempre consentita l'esecuzione di modesti movimenti di terreno che non eccedano le normali pratiche colturali, che non comportino sottrazione di habitat di interesse comunitario o comunque di formazioni vegetali naturali o seminaturali, e che comunque non interessino i crinali, principali o secondari. Interventi diversi devono di volta in volta essere richiesti di nulla-osta.

13.2 In ogni caso, tutte le istanze relative a modificazioni dell'uso del suolo sono accompagnate da idonei studi geologici ed idrogeologici e dall'individuazione di eventuali azioni di ripristino dei luoghi e/o di compensazione ambientale.

13.3 Il Piano per il parco deve considerarsi integrato dall'individuazione delle aree a rischio geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico posta in essere dalle amministrazioni pubbliche di settore.

13.4 Dovrà essere favorita l'adozione, d'intesa con gli enti territoriali interessati, di un programma attuativo per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.

## **14. Tutela e gestione delle risorse idriche e degli habitat acquatici**

14.1 La tutela e gestione delle risorse idriche e degli habitat acquatici è perseguita tenendo conto del calcolo della portata vitale reale dei corsi d'acqua, nonché della reale portata derivabile, e considerare, specificamente, le particolari condizioni ambientali che si riscontrano in corrispondenza di sorgenti e corsi d'acqua.

14.2 D'intesa con gli enti pubblici ed i soggetti privati coinvolti, potrà essere attuato un programma finalizzato al riordino ed alla ridefinizione delle captazioni secondo i parametri stabiliti per la sostenibilità ecologica di ogni intervento, allo scopo di tutelare o ripristinare il deflusso minimo vitale (DMV) di sorgenti e corsi d'acqua, necessario alla sopravvivenza di un limitato numero di organismi vegetali ed animali, dunque alla conservazione degli ecosistemi acquatici, tenendo conto altresì delle caratteristiche dell'acqua captata in sede di rilascio (presenza di sostanze inquinanti, temperatura, velocità di scorrimento). Gli impianti dovranno essere, altresì, verificati, ai fini del riordino, nel perdurante rispetto delle BAT (*Best Available Techniques*) quanto al loro impatto sugli ecosistemi protetti e sull'inserimento nel paesaggio.

14.3 In ogni caso, il Piano per il parco ammette i seguenti interventi di captazione nei limiti della sostenibilità ecologica:

- nelle zone A: nuove captazioni e relative condotte interrato di interesse pubblico a scopo idropotabile ad esclusivo uso dei rifugi o per le altre attività pertinenti consentite;
- nelle zone B: nuove captazioni idriche per acqua potabile;
- nelle zone C e D: nuove captazioni per acqua potabile, per uso agro-zootecnico e per le attività idrotermali attuali e tradizionali del Parco;

14.4 Per gli interventi di gestione delle acque, si applicheranno i seguenti limiti, in ossequio al principio di precauzione:

- la misura del minimo deflusso vitale da preservare negli alvei naturali sottesi è quantificata in otto decimi della portata media mensile individuata dal Parco nel tratto immediatamente a monte del punto di derivazione;
- deve essere garantita la permanenza in alveo di portate modulate pari a metà della

portata naturale istantanea di competenza;

- la portata massima derivabile non potrà in nessun caso superare la portata media annua misurata nel punto di derivazione.

14.5 Sono ammessi gli interventi di manutenzione degli impianti idroelettrici esistenti, nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni dei prelievi prescritte per ciascun corso d'acqua.

14.6 Il programma attuativo di cui all'art. 15.2 potrà prevedere anche la sistemazione degli acquedotti, della rete fognaria e la razionalizzazione del sistema di depurazione, in accordo con le amministrazioni e gli enti di settore. Inoltre, dovrà prevedere di

- potenziare la capacità autodepurativa per riciclare con maggiore efficienza la materia organica veicolata;
- dare l'avvio ad opere e/o tecniche che garantiscano una serie di depurazione preventiva degli scarichi in grado, se correttamente effettuata, di rendere il refluo più facilmente assorbibile dal recettore finale;
- realizzare interventi di rinaturalizzazione dei tratti degradati anche per il riassetto ed il consolidamento di alcuni tratti di sponda in erosione e per la creazione di micro ambienti naturali (lanche, zone umide, raschi, correnti, pozze) in grado di revitalizzare il corso d'acqua;
- favorire la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, con la creazione di sistemi di trattamento di acque inquinate, mediante aree e zone umide artificiali, al fine di riprodurre i naturali processi autodepurativi in un ambiente maggiormente controllabile;
- consolidare gli argini caduti con tecniche di bioingegneria, utilizzando materiali locali e tecniche naturali (uso di pietra locale e piantumazione di arbusti e fascinate);
- recuperare la naturalità di alvei degradati da interventi artificiali di sistemazione, nella salvaguardia comunque del rischio idrogeologico.

14.7 Sono ammessi interventi artificiali di correzione e di regolazione dei corsi d'acqua soltanto ai fini della riduzione del rischio idrogeologico e comunque per la difesa di insediamenti, manufatti od attività economicamente e socialmente importanti. L'attuazione

degli interventi dovrà preferire il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

## **15. Disciplina delle attività estrattive e minerarie**

15.1 La prosecuzione di attività estrattive o minerarie di esclusivo interesse storico o antropologico può essere consentita esclusivamente nelle zone D2, previa adozione di misure obbligatorie di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali. Il nulla-osta per l'esercizio dovrà stabilire la destinazione d'uso finale dei siti, assentire il progetto di tombamento o di ripristino ambientale, determinare le misure di compensazione di cui all'art. 21, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 cpv. l. 394/1991.



## **16. Detrattori ambientali e del paesaggio**

16.1 Anche mediante l'impiego dei poteri di ordinanza e riduzione in pristino di cui all'art. 29 l. 394/1991, l'eliminazione dei detrattori ambientali è perseguita attraverso:

- a) l'eliminazione dei detrattori non recuperabili;
- b) la delocalizzazione di attività impattanti;
- c) la compattazione degli insediamenti.

16.2 Azioni specifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di eliminazione sono attuate per mezzo di intese con i soggetti pubblici e privati interessati.

## **17. Inquinamento luminoso**

17.1 D'intesa con gli enti locali interessati, il Parco predispose un programma attuativo per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

17.2 In particolare, in conformità alle previsioni della normativa UNI 10819 del 1999, il programma, al fine di conservare e proteggere dall'inquinamento luminoso l'ambiente naturale, inteso anche come territorio, i ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché gli equilibri ecologici, ed il cielo stellato quale patrimonio dell'umanità, contempla un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quali installare.

17.3 Il programma, inoltre, pone le basi per l'adozione, da parte degli enti locali territoriali, dei piani di illuminazione, in cui oltre alle prescrizioni tecniche siano previste anche zonizzazioni e fasce di rispetto.

## **18. Discariche e sistema integrato di gestione dei rifiuti**

18.1 Il Parco individua i siti di discarica da sottoporre a bonifica e ripristino ambientale; tal fine può stipulare convenzioni per la gestione post-chiusura e/o per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale.

18.2 Il Parco, d'intesa con gli enti coinvolti nel servizio di gestione integrato dei rifiuti, promuove accordi, anche sperimentali, per l'individuazione e l'applicazione delle migliori tecniche e tecnologie per lo svolgimento del sistema integrato di gestione dei rifiuti al fine di diminuire ogni tipologia di impatto nell'ambiente e nel paesaggio e di minimizzare i rischi d'inquinamento collegati alle operazioni di stoccaggio, smaltimento, trasporto e trattamento.

18.3 Gli accordi dovranno prevedere anche la massimizzazione della differenziazione nella raccolta dei rifiuti, di sistemi di raccolta "porta a porta" e dell'uso di appropriate isole ecologiche.

18.4 Previsioni specifiche dovranno essere protese alla riduzione degli imballaggi e, comunque, della produzione di rifiuti alla fonte.

18.5 Misure appropriate dovranno essere previste per lo smaltimento dei rifiuti prodotti o depositati nei rifugi, nei bivacchi e negli stazzi.

18.6 E' incentivata la raccolta di materiale organico da destinare a smaltimento alternativo rispetto alla collocazione in discarica (es.: compostiere).

## **19. Bacini sciistici**

19.1 Il bacino sciistico esistente all'entrata in vigore del Piano, comprendente le piste di discesa, gli impianti di risalita e le relative infrastrutture, è gestito secondo le forme di esercizio in atto ed in accordo con le disposizioni dettate dagli Enti competenti.

19.2 L'eventuale integrazione degli impianti del dominio sciabile esistente o la realizzazione di nuovi impianti, sia per quanto concerne le strutture che per le infrastrutture, è assentibile unicamente a seguito della verifica del livello di interferenza delle opere previste con il sistema ecologico e con la conservazione delle specie faunistiche e vegetali. Possono essere previste specifiche misure di compensazione ai sensi dell'art. 21.

19.3 Le strutture e le infrastrutture tecniche di nuova costruzione necessarie allo svolgimento dell'attività sciistica debbono essere per quanto possibile interrato.

19.4 Gli impianti di risalita esistenti possono essere sostituiti per esigenze tecniche anche con contenuti spostamenti del percorso a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per le nuove installazioni.

19.5 Gli impianti dismessi sono smantellati e rimossi. Con il rilascio del nulla-osta per tale attività è stabilita la destinazione d'uso finale dei siti e lo specifico ripristino ambientale. Gli impianti dismessi possono essere demoliti e rimossi con il ricorso ai poteri ex art. 29 l. 394/1991.

## **20. Programmi attuativi**

20.1 L'Ente parco può realizzare i propri obiettivi di gestione descritti nel presente Piano attraverso appositi programmi attuativi, i quali hanno natura pattizia ed obbligatoria per gli enti pubblici o privati o per le persone fisiche che hanno partecipato al procedimento formativo e che hanno condiviso il documento finale.

20.2 Nella predisposizione dei programmi attuativi è perseguito l'obiettivo della massima partecipazione dei soggetti pubblici o privati coinvolti. Possono essere invitati alla partecipazione al procedimento di adozione tutti i portatori di interessi, sia semplici che diffusi.

## **21. Misure di compensazione, indennizzi, acquisizioni**

21.1 Apposite misure di compensazione ambientale sono stabilite nel rilascio di nulla-osta in favore di interventi consentiti dal Piano ma non direttamente finalizzati alla conservazione o alla valorizzazione del Parco, e che producano o possano produrre impatti o conseguenze negative sui suoi valori naturali e paesistici.

21.2 In ossequio al principio di precauzione, le misure di compensazione sono adeguatamente disposte nel quadro generale dell'analisi del rischio.

21.3 Gli indennizzi per i vincoli, anche temporanei o parziali, derivanti dall'attuazione del Piano alle attività agro-silvo-pastorali sono commisurati su base equitativa. La corresponsione dell'indennizzo può avvenire mediante la liquidazione di somme o rendite od anche per il tramite di utilità o altri benefici di natura non economica, da corrispondersi non a singoli ma a collettività locali, purché compatibili con gli obiettivi e le finalità di tutela dell'area protetta. Ai sensi dell'art. 15 l. 394/1991, anche ai fini dell'ampliamento delle zone di tutela integrale, il Parco può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

## **22. Danni provocati dalla fauna selvatica del Parco**

22.1 Il regolamento stabilisce i criteri per la liquidazione degli indennizzi da corrispondersi per i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.

22.2 Al fine di prevenire i conflitti e limitare la spesa per gli eventuali danni, il Parco promuove attività volte a:

a) alla protezione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali dai danni arrecati dalla fauna selvatica;

b) alla prevenzione degli incidenti stradali occasionati da investimenti di fauna selvatica, sulla base di uno studio che contempra:

- 1) l'analisi dell'interferenza tra rete ecologica e rete infrastrutturale ed in particolare:
  - l'analisi del contesto territoriale generale;
  - l'analisi e classificazione delle infrastrutture lineari e dei principali elementi dell'occlusività infrastrutturale;
  - lo studio della mortalità faunistica causata da traffico veicolare;
  - lo studio dell'incidentistica stradale causata dal transito di fauna selvatica;
  - l'analisi dei flussi di traffico veicolare
  - l'individuazione dei tratti di strada a priorità d'intervento;
  - la definizione delle aree potenzialmente critiche;
  - la formulazione di una carta di sintesi illustrativa delle informazioni raccolte.
- 2) la descrizione degli interventi da realizzare, per la riduzione del rischio di collisione con fauna selvatica e per la mitigazione degli impatti correlati alla frammentazione ecosistemica, in particolare:
  - la descrizione del processo di raccolta dati nei casi di mortalità stradale di animali selvatici;
  - la formulazione del profilo dell'occlusività ecosistemica determinata da infrastrutture lineari;
  - la definizione delle misure di mitigazione previste.
- 3) L'individuazione dei soggetti responsabili della gestione delle infrastrutture interessate dagli interventi di prevenzione e mitigazione.

### **23. Sorveglianza**

23.1 Fermo quanto stabilito a livello normativo per i compiti di sorveglianza istituzionale, al personale del Parco, o ad altro personale allo stesso legato da rapporti di collaborazione anche su base volontaria, possono essere attribuiti compiti di sorveglianza da esercitare in via esclusiva o in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.

23.2 A tal fine il Parco può stipulare apposite convenzioni o contratti di lavoro e formare direttamente il personale da impiegare in siffatti compiti.

23.3 Il personale demandato a compiti di sorveglianza può essere riconosciuto come guardia particolare giurata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.



## **24. Attività di ricerca e di cooperazione internazionale**

24.1 Il Parco promuove la ricerca scientifica finalizzata allo studio, alla miglior conoscenza ed alla tutela degli ecosistemi protetti. Al fine stipula convenzioni con enti di ricerca pubblici o privati, partecipa a progetti nazionali ed internazionali, mette a disposizione le proprie strutture a servizio dei ricercatori che sono ammessi a frequentare il parco per motivi di studio.

24.2 Il Parco promuove studi specialistici di *wildlife management*, anche con riferimento agli aspetti culturali, comunicativi e divulgativi, nonché di *wildland economics*.

24.3 Il Parco, anche in convenzione con Università o mediante la costituzione di una fondazione ad hoc, può organizzare percorsi di alta formazione specialistica, tecnica o post-laurea, nell'ambito delle tematiche istituzionali e rilasciare certificazioni o attestati di partecipazione.

## **25. Bivacchi, rifugi e ostelli**

25.1 Il Parco promuove l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-sanitario di bivacchi, ostelli e rifugi esistenti alla data di adozione del Piano, in particolare per il miglioramento e l'ammodernamento ricettizio delle strutture, per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici, o per il trattamento dei reflui, o per il rispetto delle normative sulla sicurezza, o per l'impiego di tecnologie per il risparmio energetico o per l'esercizio di impianti autonomi ad energie alternative.

A tale scopo il Parco definisce un sistema di certificazione di qualità delle strutture e ne assicura il rispetto.

25.2 Il Parco può condurre in gestione, direttamente o a mezzo di terzi privati, o può locare, acquisire in proprietà o espropriare le strutture esistenti per assicurare l'effettuazione degli interventi di cui al punto precedente e, comunque, al fine di assicurare una gestione unitaria e la messa in rete dei rifugi e bivacchi secondo uno standard unico di estetica, servizi, qualità, disponibilità ed accessibilità pedonale o veicolare delle strutture.

25.3 Il Parco si avvale della rete di rifugi e bivacchi per la promozione e l'incentivazione del turismo sostenibile e dell'ecoturismo, nonché per la formazione ed educazione ambientale e ricreativa dei fruitori del Parco.

## **26. Altre attività**

26.1 Il Parco promuove, in particolare:

- a) l'agricoltura biologica, lo sviluppo delle attività integrative nelle aziende agricole, la coltivazione di specie autoctone di piante coltivate e la coltivazione di razze autoctone di animali da allevamento, il miglioramento della trasformazione di prodotti agricoli e forestali;
- b) l'offerta adeguata di servizi e di altre infrastrutture di pubblica utilità;
- c) le attività che contribuiscono a rafforzare ulteriormente le funzioni ecologiche e sociali del bosco;
- d) le attività di artigianato locale, le arti ed i mestieri tradizionali ed artigianali, al fine di una integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- e) il turismo sostenibile e l'ecoturismo;
- f) i prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica e l'uso, nella ricorrenza dei requisiti, del marchio del parco;
- g) il sostegno allo sviluppo delle attività sociali nelle comunità locali nel parco;
- h) il mantenimento e la creazione di posti di lavoro e la promozione di partenariati pubblico-privati;
- i) la mobilità sostenibile e l'uso sostenibile dell'energia;
- l) le attività che contribuiscono a mitigare gli effetti del cambiamento climatico;
- m) le attività e la creazione di strutture ed infrastrutture finalizzate all'educazione ambientale e al migliore approccio con la fauna del parco;
- n) l'impiego di sponsorizzazioni coerenti con gli obiettivi e le finalità di tutela perseguiti.

## **27. Screening periodico e revisione del Piano per il parco**

27.1 Il Piano per il parco è sottoposto a screening periodico ogni tre anni al fine di verificarne lo stato di attuazione, l'efficacia sul territorio, il raggiungimento degli obiettivi gestionali e di *wildlife management* in esso contenuti. Il procedimento per la revisione ed aggiornamento è avviato dopo 7 anni dall'approvazione.